



SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI PIATEDA, CASTELLO DELL'ACQUA E FAEDO VALTELLINO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Approvata con deliberazione consiliare n 35 del 29/11/2018 ed aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 01/12/2021, ai sensi dell' art 10 .

Allegati alla convenzione:

- Allegato n. 1 Elenco mezzi /strumenti /altro in dotazione al Servizio Intercomunale di Polizia Locale
- Allegato n. 2 Regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di dicembre presso la sede del Comune di Piateda, in Via Ragazzi del' 99 n. 1

TRA

Il Comune di Piateda, con sede legale in Via Ragazzi del'99 n. 1, CF 00108190141 e partita IVA 00108190141, rappresentato dal Sig. Marchesini Simone Luca il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in carica del Comune suddetto, in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge ;

E

Il Comune di Castello dell'Acqua, con sede legale in Piazza Roma n. 1, CF 80001970146 e partita IVA 00097770143, rappresentato dal Sig. Pellerano Andrea il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in carica del Comune suddetto, in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge ;

E

Il Comune di Faedo Valtellino, con sede legale in Via Roma n. 6, CF 00092610146 e partita IVA 00092610146, rappresentato dal Sig. Franco Angelini il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in carica del Comune suddetto, in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- che la Regione Lombardia in data 15.11.2012 ha emanato la circolare n. 8 esplicativa in merito ai limiti demografici per la gestione associata tra comuni;
- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:
 - ✓ un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
 - ✓ che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
 - ✓ ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
 - ✓ che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;
 - ✓ che i termini suddetti sono stati prorogati prima al 31 dicembre 2015 (D.L. n. 192/2014, art. 4, co. 6-bis), poi al 31 dicembre 2016 (D.L. n. 210/2015, art. 4, co. 4), quindi al 31 dicembre

2017 (D.L. n. 244/2016, art. 5, co. 6), al 31 dicembre 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205, art. 1, co. 1120, lettera a) e infine al 30 giugno 2019 (D.L. n. 91/2018, art. 1, comma 2-bis, convertito nella Legge 21.09.2018 n. 108);

- che l'art. 1, comma 2 della "Legge-quadro sull'ordinamento di polizia municipale" del 7 marzo 1986, n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che la Regione Lombardia sostiene l'incremento delle forme associative tra enti, nella convinzione che esse determinino una maggiore e migliore qualità delle attività svolte, oltre ad un risparmio di energie e risorse pubbliche;
- che a tal fine, la legge regionale di riordino e riforma delle Polizie locali (Legge Regionale n. 6 del 01/04/2015) ha rinnovato l'impegno regionale a cofinanziare progetti mirati ad ampliare la copertura oraria del servizio ed a rinnovare o acquisire specifiche attrezzature, con una chiara preferenza per gli enti che svolgono i servizi di Polizia locale in forma associata;
- che tra i Comuni come sopra rappresentati si è convenuto di utilizzare gli strumenti giuridici citati per organizzare una gestione coordinata e associata del servizio di polizia locale al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana all'interno del comprensorio territoriale dei comuni interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - FINALITA'

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in forma associata le funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie, delle strumentazioni tecniche, uniformando e razionalizzando comportamenti e metodologie di intervento.

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza stradale, per la protezione ambientale la tutela del consumatore, la prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e per i bisogni emergenti anche attraverso una specifica formazione di personale.

ART. 2 – ENTI PARTECIPANTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della Legge 7/03/1986 n. 65 e s.m.i e della Legge Regionale del 01/04/2015 n. 6 per quanto disposto dall'art. 8 e art. 13 e s.m.i. e dalla lett. i) comma 27 art. 14 D.L. n. 78/2010 come convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i., viene costituito tra i Comuni di Piateda, Castello dell'Acqua e Faedo Valtellino il Servizio Associato di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale denominato **“Servizio Intercomunale di Polizia Locale – Piateda, Castello dell'Acqua e Faedo Valtellino”**, di seguito detto anche semplicemente **“Servizio Intercomunale di P.L.”**

Il Comune di Piateda assume il ruolo di Comune Capo-Convenzione dove ha sede/comando la centrale operativa sita in via Ragazzi del '99 n. 1;

ART. 3 - ADESIONI SUCCESSIVE

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni al Servizio Intercomunale di Polizia Locale deve essere inoltrata al Comune Capo-Convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione da parte di tutti i Comuni convenzionati.

Qualora la richiesta sia presentata nel corso dell'ultimo semestre di validità della convenzione, l'adesione avverrà in sede di approvazione della nuova convenzione.

ART. 4 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 1, decorrenti dalla data del 1 gennaio 2024 fino al 31.12.2024.

Potrà essere rinnovata per ulteriore periodo da definirsi alla scadenza, previa adozione di apposita deliberazione Consigliare da parte dei Comuni aderenti.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale della gestione associata del Servizio Intercomunale di P. L. è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

Pertanto il personale può operare nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti gli enti convenzionati, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche e facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti delle Autorità competenti.

Nell'esercizio dei compiti assegnati il personale è in ogni caso sottoposto all'Autorità del Sindaco del territorio in cui si trova a operare.

ART. 6 - PRINCIPI

L'organizzazione in forma associata del servizio di Polizia Locale deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione all'esigenza dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini previsti delle singole tipologie di procedimento;
- c) costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tese alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia;
- d) uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di Polizia Locale ed oggetto della presente convenzione.

ART. 7 - FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P. L. dei Comuni associati svolgono funzioni di: Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, Polizia Commerciale, Polizia Amministrativa Polizia Stradale ed ausiliari di Pubblica Sicurezza previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi emanati dai Sindaci dei Comuni convenzionati.

In particolare, in esecuzione della L. R. n. 6 del 01/04/2015 e s.m.i., svolgono le seguenti funzioni:

- prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti i Comuni associati;
- vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- scambio informativo nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria;
- soccorso per calamità;
- sicurezza urbana, circolazione stradale, protezione ambientale, tutela dei cittadini, protezione civile;
- educazione stradale nell'ambito scolastico;

Sono escluse tutte le incombenze non ricomprese fra i compiti della polizia locale, tra cui:

1. il servizio di messo, fatta eccezione per quelli di Polizia Giudiziaria;
2. la gestione delle affissioni all'albo Pretorio;
3. attività di guardia boschiva;

e, più in generale, tutto quanto non sia ricompreso tra le attività specifiche ascrivibili alla competenza della polizia locale ai sensi delle leggi vigenti.

Nell'ambito del servizio di polizia intercomunale possono essere istituite in aggiunta unità operative speciali, quali ad esempio di protezione civile e unità cinofila.

Ai fini della migliore dislocazione dei servizi sul territorio i Comuni aderenti possono prevedere sportelli decentrati per il pubblico, con funzioni di "front office";

ART. 8 - PERSONALE

Ciascun Comune, per le finalità della presente convenzione, metterà a disposizione gli Agenti di Polizia Locale che ha in forza, intendendosi per tali, gli Agenti in servizio alla data di sottoscrizione. Il Comitato di Coordinamento potrà valutare in caso di necessità l'ampliamento del nastro orario nonché di integrazione di personale qualificato.

Nell'esercizio delle loro funzioni, gli Agenti di Polizia Locale ricoprono la qualifica di Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e, previa autorizzazione prefettizia, anche quella di Agenti di pubblica sicurezza.

Lo status dei dipendenti che operano nella convenzione segue, sia dal punto di vista giuridico che economico, la disciplina che governa le prestazioni presso l'ente di appartenenza, fermo restando l'obbligo di un comportamento coordinato e uniforme.

Il Responsabile della gestione associata di Polizia municipale e Amministrativa locale è il Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune Capo-Convenzione, al quale è affidata la gestione e organizzazione del servizio intercomunale.

In particolare il **Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale**, nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà predisporre con cadenza stabilita dal Comitato di Coordinamento il programma di lavoro e la redazione di "report" in ordine all'attività svolta nell'ambito del servizio associato.

Allo stesso spetterà la programmazione dell'attività lavorativa, del piano ferie ecc. degli Agenti di Polizia locale assegnati al servizio.

Il Responsabile del Servizio Intercomunale provvede alla redazione degli atti di cui agli art. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nel rispetto delle procedure della contabilità pubblica, effettuata dagli organi/soggetti competenti dei Comuni associati con propri e idonei provvedimenti.

ART. 9 – COMITATO DI COORDINAMENTO

E' istituito il Comitato di Coordinamento, composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o dai rispettivi delegati, scelti fra gli amministratori in carica. Il Presidente del Comitato di Coordinamento è il Sindaco (o suo delegato) del Comune Capo-Convenzione.

I componenti del Comitato cambiano con il mutare dei titolari della carica che hanno diritto a parteciparvi. L'avvicendamento dei componenti è automatico e consegue al rinnovo delle cariche, essendo sufficiente in caso di sostituzioni la segnalazione scritta dell'Ente convenzionato all'Ente Capo-Convenzione.

Spetterà in particolare al suddetto organismo:

- predisporre ed approvare il documento di programmazione e di indirizzo;
- predisporre ed approvare gli obiettivi da conseguire e le relative linee di indirizzo;
- predisporre e approvare il documento di valutazione annuale;
- verificare l'andamento del servizio e disporre quanto necessario per il suo miglioramento;
- proporre l'acquisizione di nuove attrezzature, automezzi, e di quanto ritenuto necessario per la gestione associata del servizio di polizia intercomunale;
- elaborare eventuali proposte di aggiornamento e modifica della presente convenzione;
- esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta di adesione di altri comuni;
- valutare le proposte per la richiesta di finanziamenti per il miglioramento del servizio.

Il Comitato di Coordinamento viene convocato dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione senza necessità di particolari formalità.

Alla riunione partecipa, oltre al Responsabile del Servizio Intercomunale di P.L., senza diritto di voto, il Segretario Comunale o il Responsabile dell'Area Amministrativa/Economico Finanziaria del Comune Capo-Convenzione, con funzioni di verbalizzante.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni con diritto di voto.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei membri con diritto di voto; in caso di parità, il voto del Sindaco o delegato del Comune Capo-Convenzione ha valore doppio.

Le votazioni sono palesi, ed avvengono di norma per alzata di mano.

Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

ART. 10 – RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Le risorse umane e strumentali di ogni Comune, in termini di uomini e mezzi, destinate allo svolgimento delle attività di polizia municipale e polizia amministrativa locale sono tutte a disposizione del servizio associato e sono da utilizzarsi sull'intero territorio oggetto della convenzione, secondo la programmazione e organizzazione predisposta dal Responsabile del Servizio Intercomunale, tenuto conto degli obiettivi e delle indicazioni del Comitato di Coordinamento.

Il Servizio Intercomunale di Polizia Locale è svolto all'interno del territorio dei Comuni convenzionati e opera con orari di servizio compatibili con le esigenze dei singoli enti.

Detti servizi rientrano nell'orario di servizio del personale di Polizia Locale dei singoli enti associati e all'interno dell'orario di lavoro.

La ripartizione dell'attività lavorativa nell'ambito della gestione intercomunale viene rimodulata, a seguito delibere giunta dei rispettivi comuni n. 92 del 01/12/2021 per il Comune di Piateda, n. 77 del 03.12.2021 per il Comune di Faedo Valtellino secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Piateda 83,33% (30 ore settimanali)
- Comune di Castello dell'Acqua 11,11% (4 ore settimanali)
- Comune di Faedo Valtellino 5,56% (2 ore settimanali).

Le percentuali sopra individuate potranno, nel corso della convenzione, essere modificate in relazione alle esigenze degli enti interessati, con provvedimento di Giunta comunale dei rispettivi enti, previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento.

ART. 11 - DOTAZIONE TECNICA

Le dotazioni strumentali esistenti, che i Comuni si impegnano a mettere a disposizione della gestione del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, sono elencate in apposito documento allegato alla presente convenzione (allegato n. 1).

Nuove attrezzature o automezzi acquistati per lo svolgimento del Servizio Intercomunale di P.L., saranno inventariati dal Comune Capo-Convenzione e finanziati pro quota da ciascuno dei Comuni aderenti.

In caso di recesso anticipato di un Comune o alla scadenza/scioglimento della Convenzione, il Comitato di Coordinamento determinerà i criteri di riparto dei suddetti beni.

Tutto il materiale elencato sarà affidato al Responsabile del Servizio Intercomunale di P. L. che lo utilizzerà per il raggiungimento degli obiettivi del servizio associato.

ART. 12 - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

I costi globali per il funzionamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, a titolo indicativo e non esaustivo qui sotto riportati, saranno ripartiti proporzionalmente fra tutti gli enti aderenti in ragione della percentuale di ripartizione dell'attività lavorativa come indicata dall'art. 10 della presente convenzione:

- stipendi, contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, compreso l'indennità di posizione e di risultato del Responsabile del Servizio dell'Area di Vigilanza del Comune Capo-Convenzione;
- costi generali quali: materiale di consumo, cancelleria, stampati, pubblicazioni, timbri, abbonamenti a riviste e procedure software, vestiario, assicurazioni del personale, utenze, corsi di formazione;
- spese per automezzi quali: manutenzione ordinaria, bolli, assicurazione, revisione periodica;
- spese di carburante. La ripartizione delle spese di carburante potrà essere rivista nel corso della convenzione secondo diversi criteri che verranno concordati dal Comitato del Coordinamento dopo un periodo di sperimentazione.

Il costo relativo ad occasionali maggiori prestazioni di lavoro, rispetto a quelle previste all'art. 10 della presente convenzione, sarà posto a totale carico dell'Ente utilizzatore del servizio.

Entro il 30 novembre di ogni anno e, per il primo anno, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, comunica al Comitato di Coordinamento, tenuto conto dei criteri concordati nel presente atto, il fabbisogno delle risorse economiche per l'anno successivo.

Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune Capo-Convenzione secondo le seguenti scadenze:

- Rendiconto 1° semestre entro il 31 luglio di ogni anno;
- Rendiconto 2° semestre entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale redige, entro la fine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) un rendiconto delle spese sostenute da trasmettere per i provvedimenti di competenza a ciascun Comune aderente.

ART. 13 RISORSE

Ciascun ente, nel rispetto delle leggi finanziarie e di stabilità e dei limiti dei rispettivi bilanci, promuove e sostiene, con fondi derivanti dall'art. 208 del Codice della Strada, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature del servizio di polizia municipale, al finanziamento di forme flessibili di lavoro, al finanziamento di specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza urbana.

ART. 14 - PROVENTI

La gestione degli atti e accertamenti nonché dei procedimenti contravvenzionali, dal momento dell'accertamento fino alla loro definizione, compresa l'eventuale gestione del ricorso/contenzioso, avverrà a cura del Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale.

Tutti i proventi contravvenzionali derivanti dall'accertamento di illeciti amministrativi, per violazione delle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di ogni altra norma, ove la competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità, sono di spettanza dell'Amministrazione nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Al Responsabile del Servizio Intercomunale di P.L. è delegato nei singoli enti la rappresentanza e la difesa in giudizio avanti al Giudice di Pace nei giudizi di ricorso e opposizione contro gli atti di accertamento eseguiti nell'ambito dell'attività del servizio associato.

ART. 15 - RECESSO E SCIoglimento

Ciascun Comune aderente, potrà recedere dalla presente convenzione.

Il recesso è comunicato al Comune Capo-Convenzione entro il mese di settembre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

Il recesso di uno dei Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché gli Enti convenzionati sono almeno due.

In caso di recesso di un Comune o di scioglimento della convenzione verranno definiti i rapporti economico-finanziari secondo criteri definiti dal Comitato di Coordinamento, tenuto conto anche delle attrezzature, automezzi acquistati con la partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti.

ART. 16 - REGOLAMENTO

Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Servizio Intercomunale di Polizia locale il personale in convenzione opera nel rispetto di quanto contenuto nel regolamento allegato alla presente convenzione (allegato n. 2) per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare a:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni";
- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

- “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Vengono, a tal fine, individuati quale titolare del trattamento dei dati il Comune di Piateda e contitolari del trattamento dei dati i Comuni di Castello dell’Acqua e di Faedo Valtellino.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione riservata dei dati e delle informazioni.

ART. 18 - ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo, a termini dell’art. 16, tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n.65/1986, copia della presente convenzione è trasmessa al Prefetto di Sondrio.

ART. 19 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Piateda: il Sindaco _____

Per il Comune di Castello dell’Acqua: il Sindaco _____

Per il Comune di Faedo Valtellino: il Sindaco _____